

NOTIZIARIO ECONOMICO

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Publicazione quindicinale a cura della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE:
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA - Via R. Margherita, 48 - BRINDISI

UNA COPIA L. 15 - ABBONAMENTI: Annuo L. 350 - Semestrale L. 200
PUBBLICITÀ: L. 20 a millimetro di altezza per colonna

Atti ufficiali della Camera

Provvedimenti adottati dalla Giunta Camerale nella tornata del 10 marzo 1947.

Delib. N. 25. — *Riesame della deliberazione N. 6 del 28 gennaio 1947 in merito all'impianto del molino Giovannelli Domenico in Ostuni.* - Prende atto di quanto rilevato dai mugnai della provincia nella riunione del 28 febbraio u. s.

Delib. N. 26. — *Industrializzazione del porto. Installazione di un grande molino industriale.* - Prende atto dell'iniziativa.

Delib. N. 27. — *Approvazione del nuovo regolamento sulla monta taurina.* - Deferisce per il parere tecnico alla competente Sezione agricola-forestale della Consulta economica provinciale.

Delib. N. 28. — *Contributo in favore dell'Associazione Provinciale fra Mutilati ed Invalidi di guerra di Brindisi.* - Delibera un contributo straordinario « una tantum » di lire diecimila.

Delib. dal N. 29 al N. 30. — *Provvedimenti relativi al personale.* - (omissis).

Delib. N. 31. — *Provvedimento di ordinaria amministrazione.* - (omissis).

Consulta Economica Provinciale

Il 12 marzo si è riunita la Sezione Commerciale della Consulta Economica Provinciale.

Sono stati trattati i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1.) - *Revisione ed aggiornamento degli usi e consuetudini vigenti nella provincia decidendo di procedere alle opportune indagini.*

2.) - *Mercato settimanale del giovedì nel Capoluogo auspicando una maggiore disciplina sulla osservanza delle disposizioni che regolano il commercio ambulante.*

3.) - *Scelta del magazzino grossista per il ritiro dei tessuti UNRRA facendo voti perchè venga prescelto un organismo commerciale.*

4.) - *Adesione al voto delle Camere di Commercio di Toscana e d'Umbria perchè si realizzino provvidenze per il sollecito miglioramento della produzione vitivinicola.*

5.) - *Varie di ordinaria amministrazione.*

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 gennaio 1947, n. 65: Finanziamento per l'acquisto di navi all'estero.

N. 62 del 15 Marzo

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, N. 83: Norme in materia di riscossione delle imposte dirette.

Decreto Ministeriale 4 febbraio 1947: Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette per le maggiori spese di riscossione per gli anni 1946 e 1947.

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1947: Variazione del diritto di bollatura su alcuni tipi di apparecchi di accensione.

IMPOSTE E TASSE

Imposta patrimoniale sulle obbligazioni

Essendosi riscontrate variazioni in diminuzione nell'andamento del valore dei titoli obbligazionari dell'anno 1946, il Ministero delle Finanze ha determinato nel modo seguente i valori dei detti titoli da prendersi a base per la liquidazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio nell'anno 1947, secondo il sistema forfettario di valutazione normalmente adottato: obbligazioni da nominali L. 500 al tasso annuo del 3%, L. 325; al tasso annuo dal 3% e sino al 4% incluso, L. 422; al tasso annuo dal 4% e sino al 5% incluso, L. 450; al tasso annuo dal 5% e sino al 6% incluso, L. 489; al tasso annuo oltre il 6%, L. 513.

Tenuto conto che dal 1. gennaio 1947 l'aliquota dell'imposta è stata ridotta al 0,40%, ai predetti valori corrispondono i seguenti ratei giornalieri di rivalsa; obbligazioni 3%, 0,003611; obbligazioni oltre il 3% e sino al 4% incluso, 0,004688; obbligazioni oltre il 4% e fino al 5% incluso, 0,005; obbligazioni oltre il 5% e sino al 6% incluso, 0,005433; obbligazioni oltre il 6%, 0,0057.

Imposta generale sull'entrata Ristoranti e bar annessi ad alberghi

Come è noto, il 3° comma, lettera a) dell'art. 6 del decreto ministeriale 18 gennaio 1947, n. 60138 stabilisce che lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente art. 5 si rende applicabile anche nei confronti dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di alberghi, pensioni, circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione dell'imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esercizio.

Ciò comporta, giusta anche quanto è stato chiarito in sede di emanazione dei precedenti decreti ministeriali, che l'imposta, per quanto riguarda i ristoranti annessi ad alberghi e pensioni, dev'essere corrisposta in abbonamento, secondo le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale 18 gennaio 1947, n. 60138, per tutte le somministrazioni effettuate nei detti ristoranti, e cioè tanto nel caso che i pasti siano somministrati in base ai prezzi della lista giornaliera, quanto nel caso in cui i pasti medesimi siano somministrati in base a prezzi forfetari giornalieri o periodici.

NI caso invece che pel vitto e l'alloggio

siano fissati corrispettivi forfetari globali giornalieri o periodici, trattandosi di pensioni complete, l'imposta è dovuta nei modi normali in base a nota, conto od altro documento, a norma dell'art. 8 lettera r) della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione.

Di conseguenza gli alberghi e le pensioni che esplicano attività promiscua (somministrazione di alloggio — somministrazione di vitto — pensione completa con prezzo globale, comprensivo del vitto e dell'alloggio), debbono assolvere l'imposta in abbonamento, giusta il regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 60138, limitatamente alle somministrazioni di vitto, siano esse fatte o meno anche ai clienti che soggiornano nell'albergo o nella pensione, mentre per le somministrazioni di alloggio e per le pensioni complete debbono corrispondere il tributo nei modi normali.

Ora, è stato chiesto dagli albergatori che gestiscono ristoranti e bar annessi agli alberghi, di poter corrispondere l'imposta nei modi normali anche per le consumazioni effettuate dal cliente che alloggia nell'albergo, il cui importo viene addebitato nello stesso conto che l'albergatore gli rilascia per gli altri servizi prestati.

Al riguardo il Ministero, in accoglimento della formulata richiesta, ammette che nel caso ipotizzato, e cioè nel caso di somministrazioni fatte al cliente che soggiorna nell'albergo dai ristoranti e bar a questo annessi, il cui importo sia addebitato nel conto che l'albergatore rilascia al cliente, l'imposta venga corrisposta nei modi normali sullo stesso suddetto conto anche per le consumazioni di cui trattasi.

Consegue che l'abbonamento per i ristoranti e bar annessi ad alberghi deve riflettere soltanto le somministrazioni fatte ai clienti che non soggiornano nell'albergo e quelle fatte a coloro che, pur soggiornando nell'albergo, paghino di volta in volta il prezzo della consumazione.

Verso il riscatto dell'imposta ordin. sul patrimonio

Secondo informazioni assunte dal Boll. Ec. « Ansa » a fonte attendibile, sarebbe prossimo un provvedimento di riscatto dell'imposta ordinaria sul patrimonio, mediante il versamento nel corrente anno 1947 del 3% dell'imponibile patrimoniale attualmente iscritto a ruolo. Il riscatto sarebbe obbligatorio, cosicché in definitiva l'aliquota attuale del 0,40% sarebbe elevata al 3,40% oltre i saggi. A partire dal 1948, cessata l'imposta ordinaria, verrebbe applicata l'imposta straordinaria personale progressiva sul patrimonio il cui testo non è ancora definito nei suoi particolari, in quanto restano da fissare la data di riferimento dei valori, le aliquote, i termini di pagamento, ecc.

Chiarimenti Ministeriali sul pagamento dell' I. G. E.

Il Ministero delle Finanze ha impartito istruzioni, agli uffici competenti, per l'applicazione del D. M. 18 gennaio 1947, n. 60138 contenente speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata, per l'anno 1947, per alcune categorie di entrate.

In dette istruzioni, fra l'altro, si precisa: a) nei prodotti ortofrutticoli, soggetti al regime d'imposizione « un tantum » sono da comprendersi anche le castagne secche

PROVEDIMENTI LEGISLATIVI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Estratti dal sommario dei numeri usciti dal 1. al 15 Marzo 1947

N. 50 del 1. marzo

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1947: Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1947.

N. 51 del 3 marzo

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 febbraio 1947, n. 40: Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Febbraio 1947: Adozione della ora legale a decorrere dalle ore zero del 16 marzo 1947.

N. 52 del 4 marzo

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 gennaio 1947, n. 41: Estensione ai servizi di trasporto in concessione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, recante norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1947: Norme per la riscossione, per il periodo 4 gennaio 1947 - 3 gennaio 1948, mediante abbonamento, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita col decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1.

Disposizioni e comunicati — Ministero dell'Interno: Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

N. 53 del 5 marzo

Decreto Ministeriale 1. febbraio 1947: Scadenze delle bollette di macinazione per la campagna di consumo 1946-47.

Decreto dell'Alto Commissario per l'Alimentazione 1. marzo 1947: Conferimento del latte vaccino e bufalino.

N. 58 dell'11 marzo

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61: Elevazione del periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori riassunti od assunti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

N. 59 del 12 marzo

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64: Determinazione della circoscrizione territoriale e della data di inizio del funzionamento dei tribunali di Chiavari, Mistretta, Sala Consilina e Vallo della Lucania, e delle preture di Ceglie Messapico e Santa Margherita di Belice e modificazioni alle piante organiche del personale di alcuni uffici giudiziari.

sgusciate e pelate; per i lupini secchi permane invece, come per il passato, il regime d'imposizione nei modi normali;

b) alla dichiarazione, da effettuarsi entro il 28 febbraio 1947, delle entrate lorde conseguite nel 1946, sono tenuti anche gli esercenti che, in detto anno, abbiano in via eccezionale corrisposto il tributo con il sistema della capitalizzazione del reddito;

c) circa il controllo delle dichiarazioni dei contribuenti, si raccomanda agli uffici di fare largo uso del concordato, in modo da ridurre al minimo possibile i ricorsi;

d) i dettaglianti che vendono al minuto generi vari e nel contempo svolgono attività per le quali, secondo il sistema vigente, debbono corrispondere l'imposta in abbonamento, debbono presentare all'Ufficio del

Registro un'unica dichiarazione comprendente tutte le entrate conseguite dalla loro attività aziendale;

e) i commercianti che contemporaneamente effettuano vendite al minuto e vendite all'ingrosso, devono corrispondere il tributo in abbonamento solo per le prime;

f) i dettaglianti che vendono anche prodotti esenti dall'imposta devono limitare la loro dichiarazione alle entrate derivanti dalla vendita dei prodotti soggetti al tributo;

g) se il dettagliante vende prodotti soggetti all'imposta in base a diverse aliquote, nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del Registro le entrate conseguite devono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote alle quali sono soggetti i prodotti venduti.

COMMERCIO ESTERO

Commissione Centrale per il Commercio Estero

L'Ufficio Stampa del Ministero del Commercio con l'Estero comunica in data 11 marzo andante:

« Stamane, presieduta dal Ministro Vanoni, ha avuto luogo la prima riunione della Commissione Centrale per il Commercio Estero, organo consultivo a carattere rappresentativo del Ministero, chiamato ad esprimere il proprio avviso sulle più delicate ed importanti questioni, relative agli scambi con l'Estero. La costituzione della Commissione, era prevista nel decreto del maggio 1946 sull'ordinamento del Ministero stesso.

Della Commissione fanno parte i Direttori Generali del Ministero del Commercio Estero, e i rappresentanti dei Ministeri degli Esteri, Industria e Commercio, delle Finanze e Tesoro, dell'Agricoltura e Foreste, dei Trasporti, dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione, dell'Istituto Italiano dei Cambi, dell'Istituto commercio con l'Estero e i rappresentanti delle Camere di Commercio e delle Associazioni di categoria interessate agli scambi con l'estero.

Nel corso della riunione, dopo una relazione del Ministro Vanoni, è stato ampiamente discusso il problema del sistema da adottare per la ripartizione dei contingenti di importazione e di esportazione sulla base del progetto predisposto dal Ministero. Nel corso della discussione sono affiorate varie proposte intese a basare la ripartizione prevalentemente sulle organizzazioni di categoria o sulle Camere di Commercio.

La questione verrà riesaminata in una prossima riunione della Commissione Centrale che il Ministro si è riservato di indire al più presto ».

Importazioni dal Belgio

Con provvedimento in corso è stato disposto che la validità delle autorizzazioni emesse dal Ministero del Commercio Estero per la importazione dal Belgio di merci contemplate da voce specifica di contingente dall'accordo commerciale italo-belga devono intendersi prorogate sino al 31 marzo c. a.

E' stato precisato conseguentemente che il beneficio della proroga di cui sopra è cenno non deve ritenersi esteso:

1) alle autorizzazioni rilasciate a valere sul contingente « Altre merci »;

2) alle autorizzazioni emesse con pagamento da effettuarsi mediante utilizzo del 50% della valuta derivante da esportazioni.

Documenti valutari per le « temporanee »

Con circolare del Ministero delle Finanze Direzione Generale Dogane) dello scorso febbraio, è stato riconosciuto che le importazioni e le esportazioni temporanee possono essere disciplinate, ai fini valutari, con le stesse modalità vigenti per quelle definitive. Pertanto, per il controllo valutario verranno usati, rispettivamente, il benestare bancario o i moduli « 2 Import » e « 2 Esport », a seconda si tratti di temporanee

importazioni con utilizzo dei conti valutari 50% e temporanee esportazioni con pagamento in valuta libera, oppure di importazioni od esportazioni temporanee con pagamento in clearing.

Quindi, formalità valutarie disposte in materia per il passato decadono tutte, sostituite d'ora in avanti da quello della nuova procedura.

Norme d'importazione in Gran Bretagna

Il Ministero inglese dell'Agricoltura ha proibito l'importazione nel Regno Unito delle seguenti piante e prodotti agricoli:

Piante o parti di esse (ad eccezione delle sementi) di tutte le specie di olmi; delle seguenti specie di conifere: abies, larice, picea, pino, pseudotsuga, sequoia, tuja e tauga; permessi speciali d'importazione possono essere concessi qualora dette conifere servano esclusivamente per scopi scientifici o di studio; barbabietole da zucchero; crisantemi, salvo speciali permessi d'importazione; patate.

Per le patate, di cui è proibita l'importazione anche negli Stati Uniti, il Canada e la Francia, è vietato il trasbordo, salvo sia stato concesso un permesso speciale. Le importazioni da quei Paesi per i quali non vige l'assoluta proibizione debbono essere accompagnate da un certificato in duplice copia del Servizio fitopatologico del Paese di provenienza da cui risultino le buone condizioni della merce e che non si sono verificati casi di verruca nel terreno ove sono state coltivate o circonvicini.

E' permessa la parziale importazione di tutte le altre piante e parti di esse (ad eccezione delle sementi) ed è prevista l'importazione, dietro emissione di un permesso speciale, delle seguenti produzioni entro determinati periodi dell'anno:

esclusi cetrioli o funghi, per i quali non occorre alcun certificato, è permessa l'importazione di verdura fresca e la parziale importazione di mele dal 21 aprile al 30 settembre, purchè le spedizioni siano accompagnate da certificato di origine, vidimato dalle competenti autorità del luogo di provenienza; quanto alle ciliegie annualmente vengono diramate norme che ne regolano l'importazione dai Paesi europei, e si prevede che per il 1947 le importazioni saranno proibite senza alcuna eccezione.

Divieto importazione animali

La Prefettura, comunica:

Con circolare n. 11105/vet. del 20-7-1946, nel richiamare in vigore le disposizioni relative alla importazione di animali dell'estero che subordinano la importazione stessa alla preventiva autorizzazione dell'Alto Commissariato Igiene e Sanità, si indicavano anche i Paesi dai quali, a causa dell'esistenza della peste bovina, è permanentemente vietata la importazione di animali e prodotti animali, giusta disposizione dell'ordinanza 6 gennaio 1923.

Poichè vengono fatte richieste di importazione anche da detti Paesi, si ritiene op-

portuno indicarli nuovamente: Russia, i Paesi situati nel Bacino del Mare Nero e Mare d'Azof (eccettuate la Romania, e la Bulgaria), Asia Minore, Isola di Cipro, Egitto, Palestina, Abissinia, Sudan, Somalia, Eritrea, Stati del Sud Africa, Zanzibar, Indostan, Siam, Indie, e quegli altri eventuali che saranno indicati di volta in volta, dall'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica.

Il divieto assoluto di importazione da detti Paesi dovrà essere rigorosamente osservato per evitare danni incalcolabili che potrebbero derivare al patrimonio zootecnico nazionale, qualora la peste bovina dovesse importarsi nel nostro Paese.

Gli Uffici veterinari di porto perciò impediscano lo sbarco di qualsiasi animale recettivo alla peste bovina provenienti dai suddetti Paesi, anche se imbarcati come p.ovvista di bordo o di proprietà privata.

Situazione dei rapporti Commerciali dell'Italia con i vari paesi - al 31 gennaio 1947.

A) Paesi con i quali vigono accordi commerciali con pagamento in conto compensazione.

Belgio - Lussemburgo e territori della zona monetaria del franco belga — Decorrenza: 1. marzo 1946 (Integrato da un protocollo addizionale del 26 ottobre 1946).

Danimarca — Decorrenza: 1. aprile 1946 (integrato da un protocollo addizionale del 14 dicembre 1946).

Francia — e paesi della zona monetaria del franco francese — Decorrenza 1. gennaio 1947 Scadenza: 31 dicembre 1947.

Norvegia — Decorrenza: 1. agosto 1946.

Paesi Bassi — Decorrenza: 30 agosto 1946. Scadenza: 30-8-1947. (Integrato da un protocollo addizionale del 18 dicembre 1946).

Polonia — Decorrenza: 15 novembre 1946.

Spagna — Decorrenza 15 febbraio 1946. Scadenza: 31 dicembre 1946. Prorogato al 28 febbraio 1947.

Svezia — Decorrenza: 1. dicembre 1946.

B) Paesi con i quali vigono accordi basati sulla compensazione privata o su affari di reciprocità.

Austria — Decorrenza: 4 aprile 1946.

Ungheria — Decorrenza: 9 novembre 1946.

Fra tutti gli altri Paesi, con i quali non vigono accordi commerciali e di pagamento, è ammesso lo scambio unicamente con pagamento in valuta libera con la Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Paesi delle Americhe; Tripolitania.

Con tutti gli altri Paesi è ammesso lo scambio sia con pagamento in valuta che in compensazione privata.

Compensazioni private col Dodecanneso

A decorrere dal 5 Marzo, le operazioni di compensazione privata tra l'Italia e il Dodecanneso potranno aver luogo con la osservanza delle seguenti norme:

1) saranno ammesse, in linea di massima, alla compensazione:

a) in esportazione, le merci la cui esportazione in valuta libera è consentita direttamente dalle Dogane ai sensi del D. M. 7 febbraio 1946.

In via del tutto eccezionale potranno altresì essere ammesse all'esportazione in compensazione altre merci non comprese tra quelle precedentemente indicate, sempre che l'operazione di cui costituiscono l'oggetto sia riconosciuta particolarmente conveniente.

b) all'importazione, le merci scortate da certificati di origine e provenienza del Dodecanneso rilasciati da uno degli organi previsti dalle vigenti disposizioni.

2) Per ottenere l'autorizzazione ad effettuare operazioni commerciali in compensazione col Dodecanneso, le ditte interessate dovranno rivolgere regolare domanda al Ministero del Commercio Estero da redigersi in conformità alle disposizioni di carattere generale.

3) Per quanto concerne l'equivalenza tra l'esportazione e l'importazione, la convenienza economica dello scambio e per tutto ciò che non è contemplato nella presente, valgono le norme generali che attualmente regolano gli scambi in compensazione privata.

PRODOTTI INDUSTRIALI

Prezzi dei lubrificanti

Con decorrenza del 1 marzo, sono stati modificati i prezzi dei lubrificanti per auto, dei lubrificanti per usi industriali e dei lubrificanti marini.

I nuovi prezzi dettati nella Circolare N. 94 del 26-2-47 del Ministero Industria e Commercio, sono visibili presso l'ufficio carburanti di questo Ufficio Provinciale Industria e Commercio.

Distribuzione di carburo di calcio e di stagno

Presso questo Ufficio Provinciale dell'Industria e del Commercio si è iniziata la distribuzione di carburo di calcio da prelevarsi presso la locale ditta Emilio Limongelli al prezzo di L. 80,— il Kg. al minuto e di L. 7266 'il q.le all'ingrosso.

Si invitano pertanto gli aventi diritto a ritirare da questo Ufficio il relativo buono di assegnazione.

Presso l'anzidetto ufficio sarà quanto prima iniziata anche la distribuzione di un modestissimo quantitativo di stagno.

Gli interessati potranno inoltrare la relativa richiesta al medesimo Ufficio.

FIERE E MOSTRE

Ottava Triennale di Milano 1947

Dopo sette anni di sospensione la Triennale di Milano — Esposizione internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna — riprenderà il ciclo delle sue classiche manifestazioni nella primavera estate prossima con la Ottava Triennale.

Questa Esposizione nulla ha in comune con altre mostre a carattere speculativo, ma è l'unica Esposizione delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna a carattere internazionale con sede in Italia, che sia finanziata da Enti pubblici nell'interesse dello sviluppo delle arti e dell'artigianato.

Queste caratteristiche la pongono su di un piano di alto valore artistico, si che essa ha finalità superiori sia per quanto riguarda le sue possibilità didattiche che per quanto riguarda i suoi riflessi nel campo della produzione.

Fiera del Mare a Taranto

La FIERA DEL MARE, annua rassegna nazionale delle attività marinae (marina mercantile, pesca ecc.) e delle produzioni navalmeccaniche, con annessa esposizione merceologica, si è svolta nella sua prima manifestazione (14 agosto-14 settembre 1946), ad iniziativa della Camera di Commercio di Taranto e sotto l'Alto Patronato del Ministero dell'Industria e Commercio, con la maggiore soddisfazione, sia delle ditte espositrici, sia delle larghe masse dei visitatori. Essa fu onorata della visita dell'On.le Enrico De Nicola, Capo dello Stato.

E' ora in pieno sviluppo il lavoro di organizzazione della 2. manifestazione (14 agosto - 6 settembre 1947), per cui le Ditte interessate possono rivolgersi direttamente per avere tutte le notizie che le riguardano

Mostra della Industria e delle Opere Sanitarie

Nei giorni 19, 20, 21 del prossimo aprile avrà luogo nella Città di Bari il I. CONGRESSO NAZIONALE DELLA RICOSTRUZIONE SANITARIA sotto gli auspici dell'Al-

to Commissariato per la Sanità Pubblica e del Gruppo Medico Parlamentare.

Il Congresso vuole soprattutto affermare il lavoro spirituale dell'Opera Sanitaria nel campo assistenziale e relativo apporto nella grande missione che è riservata alla classe dei medici nella ricostruzione sanitaria nazionale. Ha inoltre la finalità di fissare, con criteri moderni, la struttura, l'attrezzatura e l'organizzazione dell'Ospedale come oggi è concepito. Conseguentemente il Congresso stesso comporta un'utile ed indispensabile rassegna della produzione dei materiali sa-

nitari, da quelli edilizi a quelli dell'igiene, dell'industria tecnica e della scienza.

Per le informazioni necessarie, rivolgersi alla Camera di Commercio di Bari.

Fiera internazionale di Poznan

Dal 26 Aprile al 4 Maggio p. v. si svolgerà l'interessante Fiera Internazionale di Poznan in Polonia.

Per tutte le informazioni occorrenti, rivolgersi all'Amministrazione Municipale di Poznan Rue du Marechal Foch n. 14.

INFORMAZIONI E NOTIZIE

Ci si avvia verso la sistemazione del risarcimento danni di guerra

«E opportuno che, una volta chiusa la parte statistico-istruttoria per quanto riguarda il risarcimento dei danni di guerra, si dica una parola precisa e definitiva che permetta ai danneggiati di sapere quali sono le speranze da coltivare e le illusioni da abbandonare» ci ha dichiarato il Sottosegretario per i danni di Guerra avv. Braschi.

Effettivamente, dopo la sospensione della applicazione della legge sui danni di guerra del 26 ottobre 1940 n. 1543, è stato solo ammesso il pagamento di un acconto, in minima percentuale decrescente con un massimo di L. 100.000 per i danni ai mobili di abitazione, masserizie, biancheria ecc. Sono state emanate leggi speciali per i vari settori. Quasi tutti i ministeri si sono occupati in maniera inorganica di questo problema (Ministero della Marina, della Guerra, dell'Africa Italiana, dell'Industria, degli Esteri, dell'Agricoltura ecc.); ed essendo mancata la visione completa del problema, non sono stati adottati provvedimenti adeguati, e i danneggiati attendono impazienti di conoscere la loro sorte.

Il Sottosegretario Braschi intende al più presto dare una legge organica, che in una specie di testo unico ordini e coordini le molteplici disposizioni pullulate in questi anni e regoli tutta la materia con una visione generale e con provvedimenti definitivi. Lo schema di legge, ormai pronto, sarà presentato subito all'esame dei ministri competenti.

L'on. Braschi è d'avviso che a fianco alla cosiddetta grande politica dei lavori pubblici si debba dar vita e moto ad una concreta e feconda politica dei lavori privati.

Con una ben congegnata politica della ricostruzione, ci ha dichiarato l'avv. Braschi, si potrebbe prevedere come e in quale misura la nuova ricchezza e la nuova produzione potrebbero nel prossimo trentennio restituire allo Stato il denaro che oggi anticiperebbe. Lo sforzo finanziario richiesto da una sana politica di risarcimento e di ricostruzione dovrebbe essere diluito in molti anni, chiamando a cooperarvi, in primissimo luogo, i risparmiatori privati, mediante un congegno finanziario amministrativo che potrebbe suggerire la costituzione di un ente, sul tipo di quello che è previsto in Francia e che dopo l'altra guerra, per danni e per problemi molto minori,orse in Italia per la ricostruzione delle Venezia.

Per evitare la costituzione di un nuovo ente, dato che ve ne sono già troppi, si potrebbero consorzare quelli esistenti. L'on. Braschi ci ha accennato alla possibilità di emettere delle cartelle, facilmente collocabili, col cui ricavato si inizierebbe il risarcimento dei danni di guerra in maniera organica e definitiva. Ma su questo punto si è riservato di fare in seguito ulteriori dichiarazioni.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno subito dalla marina mercantile e dal naviglio peschereccio, il sottosegretario Braschi ha accennato che, essendo anche questo un settore creatore di ricchezza, interessante tante benemerite categorie di lavoratori, dovrà essere oggetto di particolare esame ed attenzione in occasione della nuova

legge, tenendo conto dei benefici che una ricostruita marina mercantile ed un efficiente naviglio peschereccio possono arrecare all'economia generale del Paese.

«Particolari cure intendo pure dedicare ai problemi riguardanti il risarcimento dei danni dei profughi giuliani — ha concluso il sottosegretario on. Braschi — e data l'impossibilità che essi hanno di denunciare i danni di guerra alle Intendenze di Finanza competenti per territorio, ho disposto che le denunce, vengano inoltrate alla sede del Sottosegretario danni di Guerra ove è stato costituito un apposito ufficio».

(da «Il Globo»)

L'estensione del servizio aereo postale

Il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni comunica: l'estensione del servizio aereo postale con effetto dal 15 marzo agli oggetti di corrispondenza diversi dalle lettere e dalle cartoline, cioè a dire stampe, manoscritti, campioni senza valore ecc., e l'elevazione con la stessa decorrenza dei limiti di peso della corrispondenza aerea, lascia prevedere una sensibile intensificazione di traffico. In tale previsione è fatta raccomandazione di apparire in modo ben chiaro e visibile sui relativi involucri la dicitura: «per via aerea», «par avion» e di fare uso per quanto è possibile degli speciali francobolli di posta aerea.

Distribuzione della crusca

La Prefettura di Brindisi rende noto agli allevatori che per fare fronte ad una eventuale infestazione di cavallette, per disposizione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, la crusca che verrà prodotta dal 1. marzo sarà accantonata per la lotta contro il pericoloso insetto.

Per tale urgente necessità, verrà provvisoriamente sospesa la distribuzione di detto mangime agli allevatori.

Liquidatori di avarie marittime

Si è costituita in Genova Via Garibaldi 4, l'Associazione Nazionale dei Liquidatori di avarie marittime cui hanno aderito varie ditte di Trieste, Venezia, Roma e Genova.

L'Associazione ha lo scopo di tutelare la dignità, di vigilare sulla buona condotta professionale degli iscritti, di promuovere lo studio e l'uniforme applicazione delle norme che regolano le avarie marittime.

Per chi ha avuto proprietà occupate dalle Truppe Alleate

La Prefettura comunica:

Si comunica a tutte le persone che hanno avute proprietà site nelle Province di Lecce, Taranto, Matera, Brindisi, Bari, Foggia, Campobasso e Chieti occupate dalle Truppe Alleate, che eccettuati quei casi in cui l'occupazione sia stata coperta da regolare Ordine di requisizione oppure che registrazione di tale occupazione esista presso gli Uffici competenti, alcuno reclamo per supposta occupazione di proprietà o per danni

risultanti e perdite sarà preso in considerazione a meno che detto reclamo sia presentato all'Ufficio del Genio Militare per le Requisizioni Anglo Americane competente per territorio prima del mezzogiorno del 5 aprile 1947. Tutti i reclami presentati al suddetto Ufficio dopo questa data saranno riferiti all'Ufficio Claims & Hirings. Se presso quest'ultimo Ufficio non risultasse alcuna registrazione dell'occupazione il reclamo sarà senz'altro respinto senza considerazione per il relativo compenso.

Si notifica altresì che nessun reclamo che non sia per fitto oppure per uso e deperimento conseguente a normale occupazione militare, potrà essere accettato per le proprietà requisite od altre non requisite ma per le quali esistono le relative registrazioni, a meno che non sia presentato nel termine indicato più sopra. Qualsiasi reclamo ricevuto dopo questa data sarà senz'altro respinto senza alcuna considerazione per il relativo compenso.

Viene fatta eccezione solamente per quelle proprietà della città di Bari tutt'ora tenute sotto requisizione dal Claims & Hirings e le proprietà nei Comuni di Trani e Barletta tutt'ora occupate dai funzionari del Displaced Personnel Centres, la lista delle quali proprietà è stata notificata all'Ufficio del Genio Militare per le requisizioni Anglo Americane di Bari.

Magazzini fiduciari a Roma

La Società C. I. A. ha istituito e gestisce in Roma magazzini fiduciari per il deposito a custodia ed, eventualmente, il piazzamento di merci in conto terzi.

I magazzini sono costituiti da un edificio completamente in muratura sito nel recinto della stazione Acqua Acetosa sulla ferrovia Roma-Viterbo, al cui fascio di binari sono raccordati. La ferrovia Roma-Viterbo è a scartamento normale e collegata con le linee delle FF. SS. La distanza tra la stazione Acqua Acetosa e il centro di Roma (Piazza Colonna) è di Km. 3. I locali del magazzino sono in perfetto stato di manutenzione, ben arieggiati e forniti di un'attrezzatura del tutto efficiente ed idonea.

In alcuni di essi sono installati serbatoi vetrificati, compartimentati in vasche di 15/20 ettolitri ciascuna, per la custodia di vini ed olii.

La Società dispone inoltre di un certo numero di carri cisterna ferroviari coi quali può effettuare trasporti per conto terzi.

Le Ditte che possono avervi interesse possono chiedere direttamente notizie alla detta Società in Corso Rinascimento 24 Roma.

Abbonamenti ferroviari

La Confederazione Generale del Commercio ha interessato il Ministero dei Trasporti perchè ponga allo studio il ripristino degli abbonamenti «a serie», la cui sospensione è vivamente sentita, specie dagli agenti e rappresentanti di commercio. Anche la questione dei prezzi degli abbonamenti è stata prospettata, per i riflessi evidenti che ha sulle categorie che debbono fare uso giornaliero di mezzi ferroviari, e la cui attività è d'importanza essenziale nella ripresa degli affari. E' allo studio la possibilità di concedere l'uso delle tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto.

Manifestazione vitivinicola a Roma

Il grande successo del recente Convegno enotecnico di Milano, che ha richiamato l'attenzione di tutti gli ambienti vitivinicoli, ha indotto l'on. Brusasca, che intervenne alla manifestazione in rappresentanza del Governo e del Comitato parlamentare vitivinicolo, ad invitare l'Associazione enotecnica italiana ad organizzare nella capitale una dimostrazione delle attuali condizioni tecniche ed economiche della vitivinicoltura italiana.

Accogliendo tale invito il presidente dell'Associazione enotecnica, Asnaghi, è stato ricevuto in questi giorni dalla presidenza del Comitato parlamentare vitivinicolo. D'accordo con gli on. Brusasca, Gasparotto e

Grassi è stato tracciato — a grandi linee — il programma di questa importante manifestazione che si svolgerà alla fine di aprile e sarà caratterizzata dalla degustazione dei vini tipici italiani e dalla mostra delle attrezzature industriali e delle produzioni enologiche italiane con l'intervento di tutte le Camere di commercio delle provincie vitivinicole italiane. Il Comitato parlamentare vitivinicolo, per l'occasione, terrà una riunione plenaria durante la quale saranno discussi i problemi legislativi concernenti il settore.

Tutte le case vinicole sono invitate a partecipare con i loro migliori prodotti a questa eccezionale manifestazione di carattere internazionale che è senza precedenti nella storia viti vinicola italiana. Gli interessati dovranno inviare la loro adesione all'Associazione Enotecnici Italiani, via Silvio Pellico 7, Milano, entro il 31 marzo, precisando quali vini intendono presentare alla degustazione e quali alla mostra.

Domande ed offerte

La Ditta dott. Simone Sellach, Via San Nicolò 2, Trieste, desidera entrare in relazione con ditte di Brindisi che trattino importazione di cacao, droghe, alcool e generi alimentari in genere.

La Circoscrizione Giudiziaria in Provincia di Brindisi

In forza del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947 n. 64, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1947) è stata istituita dal 1. Febbraio 1947, la Pretura di Ceglie Messapico.

Con lo stesso Decreto sono state determinate le circoscrizioni territoriali seguenti, per questo riguarda la nostra provincia: Corte di Appello di Bari — Sezione di Corte di Appello di Lecce — Tribunale di Brindisi — Preture di Brindisi, Ceglie Messapico, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni, S. Vito dei Normanni.

Circoscrizione territoriale delle Preture — Pretura di Brindisi: Brindisi, Cellino S. Marco, Sandonaci, S. Pancrazio Salentino, S. Pietro Vernotico, Torchiarolo. Pretura di Ceglie Messapico: Ceglie Messapico. Pretura di Fasano: Cisternino e Fasano. Pretura di Francavilla Fontana: Francavilla Fontana, Villa Castelli. Sede distaccata della Pretura di Francavilla Fontana ad Oria con la seguente circoscrizione territoriale: Oria, Erchie, Torre S. Susanna. Pretura di Mesagne: Lattiano, Mesagne. Pretura di Ostuni: Ostuni. Pretura di S. Vito dei Normanni: Carovigno, S. Michele Salentino, San Vito dei Normanni.

Le nuove tariffe postali e telegrafiche

Secondo il deliberato del Consiglio dei Ministri, ecco le nuove tariffe postali e telegrafiche di imminente applicazione:

lettere per città L. 3, fuori città L. 6; biglietti postali (gommati) per città L. 4, fuori città L. 8; cartoline semplici per città L. 2, fuori città L. 4; cartoline con risposta pagata per città L. 4, fuori città L. 8; cartoline illustrate con sola firma L. 2 id. con cinque parole L. 3, id. con più di cinque parole L. 2 per città L. 4 fuori città; biglietti da visita con non più di cinque parole L. 3; telegrammi ordinari nella provincia L. 4, fuori provincia L. 5; id. urgenti nella provincia L. 8, fuori provincia L. 10; id. urgentissimi nella provincia L. 12, fuori provincia L. 16; telegrammi lampo nella provincia lire 20 fuori provincia L. 25. Prezzo per ogni parola con un minimo di 10 parole.

Disciplina nuove iniziative industriali

Molte imprese inviano al Ministero dell'Industria e del Commercio la comunicazione prevista dall'art. 2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 12 Marzo 1946 n. 211 sulla disciplina delle iniziative industriali quando già la nuova iniziativa è stata realizzata e talvolta quando già sono attivati i relativi impianti.

Il Ministero, nell'esercizio della sua azione

di controllo, viene a trovarsi in tal modo nella necessità di fare uso della facoltà di divieto prevista dall'art. 3 del citato Decreto non in via preventiva, ma quando l'iniziativa è già in corso o ha già avuto attuazione.

Pertanto lo stesso Ministero ricorda che: «Come chiaramente è espresso nel testo dell'art. 2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale in oggetto, l'avviso che le Imprese debbono inviare al Ministero in merito alle nuove iniziative industriali, deve precedere la realizzazione della stessa. Infatti «è tenuto alla denuncia chiunque intenda provvedere» ecc. e gli elementi da comunicare al Ministero concernano, tra l'altro, il capitale da investire, i particolari tecnici relativi al macchinario da installare e alle materie prime occorrenti ed il programma di lavorazione». E' quindi chiaro che il dovere della denuncia sorge quando ancora l'iniziativa è allo stato di progetto.

Si richiama, infine, l'attenzione degli interessati sulle sanzioni comminate dal Decreto suaccennato a carico degli inadempiti e si fa presente che i modelli necessari per le denunce in parola si possono ritirare presso il locale Ufficio Provinciale dell'Industria e Commercio.

Il prezzo del grano duro nazionale ed estero

Nei circoli agrari si fa rilevare che la posizione economica dei granicoltori italiani rispetto a quella dei granicoltori dei Paesi esportatori è quanto mai strana. Infatti, di fronte ad un prezzo netto del grano duro italiano di L. 2700 al q.le si ha un prezzo del grano duro am. di circa 8.80 doll. al q.le, senza considerare il nolo che si aggira intorno ad 1.60 dollari al q.le. Perciò sui mercati italiani, stimando che il cambio fra la lira e il dollaro sia di circa 420 lire, il grano americano verrebbe a costare circa 10.30 dollari al q.le, e cioè non meno di L. 4300 al q.le. Il prezzo del grano duro italiano è quindi oggi inferiore al prezzo del grano americano.

Anche per evitare una ulteriore contrazione della superficie coltivata a frumento e per promuovere la intensificazione della produzione dei cereali, si ritiene che sarebbe auspicabile un aumento del prezzo del grano. In proposito si rileva che negli ultimi tre anni le semine si sono fortemente ridotte, scendendo a soli 4 milioni e mezzo di ettari nell'annata 1945-1946.

(da «Il Sole»)

Mercato dei vini

(Quotazioni del 10-15 marzo)

Rovigo: Il vino nostrano rosso friulano o Kabernet è quotato L. 5600-5800 l'hl.; il vino bianco Polesine, di gradi 9-10, lire 5700 5900. Il vino rosso di importazione, sui gradi 10-11, si quota L. 550-570 il grado.

Firenze: Vini pregiati, di 11-12 gradi, lire 7000-8000 l'hl.; di 12-13 gradi, L. 8000-9000; di 13-14 gradi, L. 9000-10.500. Vini comuni, di 10-11 gradi, L. 5500-6500; di 11-12 gradi, L. 6500-7500; di 12-13 gradi, L. 7500 9000.

Siena: Chianti classico L. 7000 8500 l'hl.; rosso di pianura L. 4500-6000; rosso delle colline senesi L. 5500-7500; bianco asciutto, di 10-12 gradi L. 6000-7000.

Ascoli Piceno: Vini bianchi della Valle del Tronto, l. qual. L. 525-535 il grado; idem rossi L. 480-500; vini rossi comuni L. 480-500; vini per uso industriale lire 200-220.

Benevento: I vini rossi sui 12 gradi si quotano L. 6800-7200 il q.le alla produzione.

Lecco: Vini rossi fino a 12 gradi L. 530 il grado; fino a 14 gradi L. 560; fino a 16 gradi L. 600. Non quotati i vini bianchi

Taranto: Vini rossi fino a 12 gradi L. 540; fino a 14 gradi L. 570; di 15-16 gradi L. 580-600; vini bianchi fino a 12 gradi L. 580. Prezzi alla produzione.

Messina: I vini rossi di Barcellona Milazzo, di 14 gradi, si quotano all'ingrosso a Messina L. 9500 a l'hl.; i vini rossi del Faro, di 12-13 gradi, L. 9000, sempre all'ingrosso a Messina.

Agrigento: Vini di gradi 16 L. 9000 l'hl.; di gradi 15 L. 8800; di gradi 14 L. 8600; di gradi 13 L. 8400; di gradi 12 L. 8000. Vino vecchio stagionato e profumato lire 140 il litro.

Marsala: I vini grezzi si quotano in media L. 550 il grado, senza fusto alla proprietà e L. 565 al magazzino dell'acquirente; mosto muto L. 310, grado babo quintale; marsala comune L. 155-160 il litro, fusto gratis, franco destino; marsala superiore L. 200 il litro, come sopra; vermouth lire 180-190 il litro, come sopra; moscato lire 150 il litro, senza fusto, franco partenza; concentrato d'uva L. 245 il kg., fusto compreso, franco partenza.

A Pachino il mercato è molto sostenuto e si fanno limitati acquisti di partite di poco conto al prezzo medio di L. 560-570 il grado alla proprietà; i produttori sono riluttanti a cedere. Ad Alcamo si fanno acquisti limitati e i prezzi permangono sulle lire 560 il grado alla proprietà. E' sentito il bisogno di pioggia per il normale sviluppo vegetativo delle piante.

Per i piccoli armatori

Malgrado che il tonnellaggio del naviglio mercantile italiano sia attualmente il triplo di quello esistente alla fine della guerra, il miglioramento della situazione generale degli armatori italiani non si è verificato in misura corrispondente. A parte il fatto, di importanza soltanto contingente, che detto aumento è dovuto soprattutto all'acquisto di «Liberty» nordamericane e che di dette navi è finora arrivato in Italia soltanto un numero limitato, l'elemento particolarmente negativo della questione è costituito dall'incomprendibile disinteressamento del Governo nei confronti dei piccoli armatori. Infatti questi ultimi sono tuttora in attesa di un provvedimento, che stabilisca in una misura qualunque l'indennizzo ad essi dovuto per il naviglio perduto a causa della guerra; di contro, inoltre, esiste la precisa disposizione in base alla quale essi, non avendo posseduto, prima della guerra, navi di medio o grosso tonnellaggio, non possono attualmente usufruire della facoltà di acquistare «Liberty».

Le coltivazioni viticole specializzate in aumento

A 983 963 ettari in coltura specializzata e a 2.896.294 ettari in coltura promiscua ammonterebbe la superficie coltivata a vite in Italia, nel 1946, secondo dati resi noti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Poichè nel 1938 la superficie a vite occupava Ha. 969.185 in coltura specializzata ed Ha. 2.963.718 in coltura promiscua nel periodo bellico e in questi ultimi due anni si sarebbero registrate le seguenti variazioni:

- 1) aumento di 23.605 Ha. della superficie a coltura specializzata;
- 2) diminuzione di 67.424 Ha. della superficie a coltura promiscua.

I maggiori incrementi della superficie a coltura specializzata si registrerebbero in Puglia (circa 30 mila Ha.); nel Lazio (20 mila Ha.); in Sicilia (9 mila Ha.); nel Veneto (7 mila Ha.); in Sardegna (4 mila Ha.); in Piemonte (3 mila Ha.); in Emilia (2 mila Ha.); in Toscana (2 mila Ha.). Le diminuzioni di maggior rilievo si verificherebbero negli Abruzzi (11 mila Ha.); in Campania (10 mila Ha.); in Liguria (2 mila Ha.).

La superficie a coltura promiscua avrebbe subito le maggiori contrazioni in Emilia (20 mila Ha.); in Lucania (16 mila Ha.); in Piemonte (13 mila Ha.); in Lombardia (13 mila Ha.); nel Lazio (12 mila Ha.); in Liguria (4 mila Ha.); in Toscana (3 mila Ha.). Un incremento della coltura promiscua si verificherebbe invece nel Veneto (16 mila Ha.); in Calabria (10 mila Ha.); in Sicilia (10 mila Ha.); in Campania (3 mila Ha.).

L'infestazione fillosserica, aumentata di virulenza in questi ultimi anni, e gli eventi bellici hanno danneggiato e distrutto vari milioni di viti. L'opera di ricostruzione, sia pure con ritmo poco intenso, è in atto.

Per la ripartizione dei contingenti

A proposito del progetto testè approntato dagli organi ministeriali intorno alla dibattuta questione dei criteri e delle modalità di ripartizione dei contingenti di importazione ed esportazione, un'interessante relazione è stata svolta, per incarico della Commissione all'uopo delegata dal Convegno interregionale delle Camere di Commercio toscano-umbre, dal prof. Curatolo di Siena.

In essa si rileva, anzitutto, che il progetto governativo tenderebbe a codificare l'attuale deprecata situazione impostata sui «clearings» e si constata come — malgrado le apparenti concessioni a richieste degli interessati — tutti i poteri previsti in tale materia permangono alla Commissione centrale del Commercio estero, sebbene questa non abbia finora praticamente dimostrato di funzionare.

Dopo un'analisi critica dei compiti non opportunamente attribuiti a tale organismo, la relazione suggerisce che per le merci sottoposte a licenza ministeriale, come previsto negli accordi di «clearing» vengano adottati i seguenti criteri di ripartizione:

1. — Presso le Camere di Commercio di ciascuna provincia, a cura delle stesse e delle Associazioni economiche libere svolgenti attività nella provincia, saranno costituite delle Commissioni in cui vengano rappresentate equamente le categorie commerciali, agricole, industriali e dell'artigianato.

2. — Tutte le domande di ripartizione dei contingenti di «clearing» dovranno essere presentate alle Camere competenti territorialmente e inoltrate al Ministero del Commercio estero tramite le dette Commissioni provinciali, le quali esaminatele danno parere sull'operazione specifica, tenuto conto della capacità e della attrezzatura generale della ditta, considerate le assegnazioni di quello stesso prodotto avute dalla ditta medesima in precedenti ripartizioni. Il giudizio espresso non sarà reso noto alla ditta interessata, e le domande di ripartizione altrimenti pervenute al Ministero saranno respinte.

3. — Presso le Camere di Commercio regionali sono costituite Commissioni regionali composte di tre rappresentanti per ogni singola Commissione provinciale cui spetta il compito del coordinamento degli sforzi e dell'indirizzo da imprimere al commercio estero per la regione. Ad esse compete inoltre la designazione di un rappresentante a far parte del Comitato Centrale, nonché di esperti, indicati di volta in volta, da inviare alle riunioni di ripartizione per ogni singolo settore merceologico.

4. — Il Comitato Centrale è composto di un rappresentante di ciascuna Commissione regionale, dei membri della Commissione centrale del Commercio estero e degli esperti regionali qualora gli si attribuisca il compito della diretta ripartizione dei contingenti. Le funzioni di segretario del Comitato saranno esercitate da funzionari della Direzione generale delle importazioni ed esportazioni.

5. — Le attribuzioni del Comitato Centrale sono: a) formulare proposte al Ministero del Commercio estero circa le merci per le quali deve essere delegata alle dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione e l'esportazione; b) effettuare, eventualmente a mezzo di sottocomitati, la ripartizione delle merci sottoposte a licenza previste dagli accordi di «clearing».

Il Comitato Centrale e le Sottocommissioni di ripartizione terranno nel debito conto, compatibilmente con le disponibilità, i pareri espressi dalle Commissioni provinciali che accompagnano ogni singola domanda. Alle loro riunioni potrà partecipare soltanto un esperto regionale per ogni singolo settore merceologico, escludendo nel modo più assoluto l'intervento di estranei o di interessati alle specifiche ripartizioni.

Oltre a ciò, la relazione sottolinea, infine, alcuni provvedimenti indispensabili per ottenere un migliore funzionamento dei «clearings»: a) fissazione di un ragionevole cambio tra la lira e le altre valute; b) massima pubblicità e immediata comunicazione della firma di trattati commerciali e delle merci previste, concedendo un lasso di tempo fra la comunicazione delle future ripartizioni e la data

delle stesse che consenta alle ditte le necessarie prese di contatto con l'estero; c) comunicazione dei residui disponibili dopo ciascuna ripartizione; d) evitare qualunque interferenza del Ministero Industria e Commercio nella distribuzione dei contingenti di «clearing», alla quale, a parità di diritti, devono poter concorrere industriali, commercianti, agricoltori e artigiani, senza creare per taluna di queste categorie una situazione di privilegio.

Ripristino del controllo sul commercio vinicolo

A Roma ed in altre parti d'Italia è stato ripreso il controllo dei vini, giusto il disposto del decreto 2 settembre 1942, ritornato in vigore. Tale misura controlla il commercio vinicolo e tutela il consumatore in materia di frodo sulla vendita del vino.

Industrie giuliane in trasferimento nel meridione

Forze industriali della zona B della Venezia Giulia assegnata alla Jugoslavia, intendono, trasferire la loro attività nel Mezzogiorno d'Italia. Si tratta, naturalmente, di trapiantare non gli stabilimenti che si sono dovuti abbandonare all'occupante, ma le industrie in quanto brevetti, competenze, organizzazione, avviamenti, crediti ed elementi tecnici specializzati, per dar vita ad una intensa fra la fattività giuliana e la collaborazione meridionale.

A tal fine — ha dichiarato al «Globo» l'industriale fiumano comm. Mareschi — ditte giuliane hanno costituito un consorzio denominato «Giulmer», che deve predisporre i piani necessari al trasferimento di dette organizzazioni industriali nell'Italia Meridionale. Per realizzare questo progetto, il Consorzio si varrebbe anche e soprattutto delle rivendicazioni dei diritti degli industriali giuliani per l'indennizzo dei beni forzatamente abbandonati, e delle provvidenze governative intese ad incoraggiare e stimolare lo sviluppo industriale nell'Italia Meridionale ed insulare.

Gli industriali giuliani che hanno, d'altra parte, costituito una «Unione», accolta dalla Confindustria nel suo seno, avranno non solo tutto il sostegno della categoria industriale italiana, ma anche l'appoggio promosso dal Ministro dell'Industria e Commercio, Morandi, dopo l'esame della loro situazione e dei loro programmi e progetti. Un convegno degli industriali della zona B avrà luogo prossimamente ad Udine, sotto il patronato della Confindustria.

Il comm. Mareschi ci ha infine dato notizia che l'Ambasciatore della Repubblica Argentina a Roma, in un colloquio con gli interessati ha dato affidamenti per l'appoggio del suo paese agli industriali giuliani che vorranno colà trasferirsi per portare il loro contributo allo sviluppo industriale di quelle terre.

PROTESTI CAMBIARI COMUNICATO

Il sottoscritto Notaio rende noto che i protesti dei due assegni di conto corrente, rispettivamente di L. 910.000 e L. 75.000, figuranti nell'elenco dei protesti cambiari del mese di gennaio 1947 contro la Banca di Sconto e Depositi di Ostuni, devono intendersi elevati contro la Signora Orlando Teresa fu Giuseppe da Ostuni, essendo solamente questa la debitrice insolvente che non aveva preconstituiti i fondi necessari presso la detta Banca.

Notar MELPIGNANO GIUSEPPE - Ostuni

Avv. ENRICO MIGLIETTA
Direttore

Tipografia Editrice Brindisina — Gestione: S. A. G.
BRINDISI - Piazza Cairolì, 33 - Tel. 1341